COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 220/SA **DEL 30.10.2026**

OGGETTO: **REVOCA DELLA PROPRIA PRECEDENTE N. 151/2026 AD OGGETTO "INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".**

==========

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2026-2028;

Preso Atto altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 17.09.2025 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 84 del 28.10.2025 e con nota approvata dal Consiglio Comunale Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30 dicembre 2025;

Visto il Decreto Sindacale n. 103 del 12.10.2026 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Servizi Amministrativi al Segretario Comunale;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione e organizzazione degli uffici;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 08.05.2019 e successivamente aggiornato con le Deliberazioni di Giunta comunale n. 81 del 01.10.2019 e n. 57 del 24.06.2022;

Dato atto che questo Ente ha inteso costituire, ai sensi della predetta disciplina in materia, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione" la cui disciplina inerente gli aspetti di relativa istituzione e funzionamento è dettagliatamente raccolta nel dedicato Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 21.07.2026;

Rammentato che il predetto Regolamento comunale sull'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance prevede che:

- *Art. 1: "Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance, di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, ed è istituito nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999.*
- *Art. 3: Il componente del Nucleo di Valutazione (fatta eccezione per l'incarico temporaneamente conferito al Segretario Comunale) permane in carica tre anni, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di nomina. Tale incarico può essere prorogato una sola volta per*

pari periodo. Alla scadenza dell'incarico, il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino alla nomina del nuovo.

- *Art. 4: Il ccomponente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli pubbliche amministrazioni ed agli aspetti organizzativi e gestionali; deve possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato.*
- *Art. 6: Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti attività:*

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) certifica la correttezza metodologica dell'utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi;

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e del personale di comparto nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 della L. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

f) valida le valutazioni formulate dal Segretario Comunale sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), nonché di eventuali dirigenti o incaricati di alta specializzazione, assunti, anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato;

g) valida le valutazioni formulate dal Sindaco sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario Comunale;

h) monitora la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento alle attestazioni in materia di assolvimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

j) rilascia il parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance e sul regolamento di pesatura degli incaricati di elevata qualificazione;

k) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

l) propone al Comune ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e individuale;

m) assolve ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o comunque espressamente attribuito dal Sindaco.

Dato atto che:

- con propria precedente Determinazione n. 151/2026 veniva formalmente indetta la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica dell'Ente a valere per il prossimo triennio (a decorrere dalla data di adozione del formale provvedimento di nomina a firma del Sindaco), a tal fine approvando il dedicato schema di Avviso pubblico;
- all'Avviso pubblico in parola è stata data adeguata e regolare pubblicità, funzione assolta mediante la relativa pubblicazione all'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione di Amministrazione Trasparente denominata "Bandi di Concorso";

- entro il termine di presentazione delle istanze di manifestazione d'interesse, fissato alle ore 12:00 del 29.07.2026, pervenivano all'Ente n.4 domande, identificate al protocollo comunale ai seguenti riferimenti:
 - istanza registrata al prot. n.3922 del 23.07.2026;
 - istanza registrata al prot. n.3956 del 27.07.2026;
 - istanza registrata al prot. n.3957 del 27.07.2026;
 - istanza registrata al prot. n.3958 del 27.07.2026;

Preso atto della comunicazione trasmessa dal Sindaco al sottoscritto - registrata al protocollo dell'Ente il 30.10.2026 al 5528/26 - nella quale viene rappresentato, come già comunicato informalmente per le vie brevi nel corso dei mesi scorsi, che l'Amministrazione comunale, in esito ad una lunga opera di confronto e trattativa avviata già nella scorsa estate, ha finalmente raggiunto un accordo con taluni Enti locali del territorio in ordine alla costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata e composizione monocratica, da formalizzarsi mediante l'approvazione di apposito Accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.267/2000;

Considerato che, per effetto di quanto rappresentato nella predetta nota dell'Amministrazione, si rende necessario quanto doveroso ritornare su quanto disposto con la propria precedente Determinazione n. 151/2026;

Richiamato l'art. 21-quinquies "Revoca del provvedimento", comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii. a tenore del quale *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo."*;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa, a più riprese, ha ribadito come la revoca di un bando rientra nell'ambito degli ordinari e più ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28.03.2017 n. 250) in conseguenza *"... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"… ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... "* (Cons. Stato, Sez. III, 29.11.2016, n. 5026);

Richiamato, a tal proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Considerato che la procedura in parola, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con

l'individuazione del candidato prescelto, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo Avviso, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Dato atto, altresì, che il suddetto Avviso pubblico, all'art. 11 - rubricato "Disposizioni Finali" - prevede che *"….Il Comune si riserva la facoltà in qualsiasi momento, anche al termine della valutazione delle candidature pervenute, di procedere, con un provvedimento motivato, alla modifica, sospensione o revoca della presente procedura senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura….."*;

Atteso che, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale più sopra richiamato, la revoca di un Avviso pubblico rientra tra i normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione la quale, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può sempre provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di maggiore interesse pubblico, non si renda più necessario giungere al perfezionamento della stessa;

Ribadito come, per costante giurisprudenza e dottrina, la Pubblica Amministrazione goda della più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25.01.2012, n. 139);

Ritenuto che risultino pienamente sussistenti i presupposti legittimanti la revoca del provvedimento *de quo*, riscontrabili ed identificabili nel sopravvenuto mutamento della situazione di fatto dalla quale è mossa l'indizione della procedura in parola e, quindi, l'approvazione del relativo Avviso, aspetto al quale si aggiunge anche il ridotto lasso temporale intercorso dalla data di adozione dello stesso ad oggi, tale da non arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti interessati o anche solo potenzialmente tali;

Considerata, pertanto, la necessità di revocare, ai sensi dei disposti di cui al sopra richiamato art.21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii. la propria precedente Determinazione n. 151/2026 e la connessa procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica dell'Ente a valere per il prossimo triennio;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di annullamento o revoca di un Avviso pubblico, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011);

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- revocare in autotutela - ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - la propria precedente Determinazione n. 151/2026 con la quale veniva formalmente indetta la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica dell'Ente a valere per il prossimo triennio (a decorrere dalla data di adozione del formale provvedimento di nomina a firma del Sindaco) ed approvato il dedicato schema di Avviso pubblico;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente denominata "Bandi di Concorso", nonché trasmetterla, per opportuna conoscenza, a mezzo PEC a tutti i candidati che hanno inoltrato la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura entro il termine previsto dall'Avviso in parola;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Richiamati:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **revocare** in autotutela - ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - la propria precedente Determinazione n. 151/2026 con la quale veniva formalmente indetta la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica dell'Ente a valere per il prossimo triennio (a decorrere dalla data di adozione del formale provvedimento di nomina a firma del Sindaco) ed approvato il dedicato schema di Avviso pubblico;

3. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente denominata "Bandi di Concorso", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di **trasmettere**, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a mezzo PEC a tutti i candidati che hanno inoltrato la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura entro il termine previsto dall'Avviso in parola;

5. di **attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, come contenuto nel visto reso contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Sottoscritto;

6. di **dare atto** che il presente atto non determina alcun riflesso di natura economico e/o finanziaria;

7. di **dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Parolari Moira Lucia)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Tonsi Dr. Matteo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

MALONNO, lì 30.10.2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Matteo Dr. Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it.(articolo 32, comma 1 L. 18.6.2009 nr. 69).

MALONNO, lì **30/10/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli